


Liberi professionisti esclusi dai Caa

Di Laura Saggio - 15 Febbraio 2024



Trovata l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto Masaf per i Centri di assistenza agricola

Il decreto del Masaf, recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività", ha incassato l'intesa in Conferenza Stato-Regioni. L'obiettivo, si legge in una nota del ministero, è garantire procedure uniformi e tempi ridotti nei pagamenti per le domande di aiuto pubblico in agricoltura, a vantaggio di tutto il settore.

Tra i punti chiave del provvedimento, la separazione tra attività di consulenza e assistenza secondo le richieste europee. Il ruolo centrale delle Regioni nella gestione dei Caa. Un coordinamento più stretto, a cominciare dalla gestione dei dati, tra Regioni e Agea. La digitalizzazione dei processi al fine di favorire l'utilizzo di strumenti online per la presentazione delle domande di aiuto e l'organizzazione dei fascicoli aziendali. Sembra dunque essere calato il sipario su una vicenda durata oltre tre anni.

Liberi professionisti alla porta

Un altro punto cruciale del decreto riguarda l'esclusione dei liberi professionisti dalle attività dirette dei Caa. Come specificato nell'art.12, per lo svolgimento delle attività delegate dagli organismi pagatori in convenzione, i Caa: "Impiegano esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno o parziale con il Caa o con le società convenzionate".

Braga: «Concorrenza sleale in un regime di monopolio»

Mario Braga

«L'esclusione dei professionisti dalle attività dirette dai Caa è il risultato di una assurda condizione iniziata da un direttore Agea, attuale "collaboratore" di una organizzazione agricola, che nemmeno un cambio di

Governo storico ha voluto invertire – ha commentato il presidente del [Collegio nazionale dei Periti agrari e periti agrari laureati Mario Braga](#) –. Ora i professionisti, in questo Stato liberale e della libera concorrenza, nonché della qualità della libera professione riconosciuta e valorizzata dalla Costituzione, se vorranno operare lo dovranno fare facendosi assumere, diventando quindi dipendenti. Una condizione questa – ha proseguito Braga – che, a parte le evidenti assurdità e contraddizioni, costringerà migliaia di professionisti ad assumere una posizione lavorativa che non trova riscontro in nessun altro contesto di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, con contratti che forse incrementeranno le statistiche delle assunzioni a tempo indeterminato dell'Istat ma non certo quelle sulla qualità e dignità del lavoro».

Braga ha poi puntualizzato che «non sono di conforto le precisazioni, che in fase di esame del decreto dagli assessori regionali, sono state apportate all'articolo 7, comma 4, ottenute anche grazie al nostro contributo, del Conaf e di Professioni Italiane. Su questo articolo il buon senso, e forse la verifica di una norma precedente confusa, ha prevalso ed è stata definita una precisa e corretta incompatibilità dell'operatore dei Caa che presenta e valida la domanda di finanziamento e quello che predispone la documentazione tecnica necessaria. Ma il tema centrale non è questo. La questione cardine riguarda la vera concorrenza sleale che, a questo punto, potranno svolgere con maggiore tranquillità i soggetti che opereranno in un regime di monopolio e che costringerà gli imprenditori agricoli a servirsi attraverso questo unico canale. Soggetti che di fatto occupano spazi nella gestione dei servizi e della consulenza, anche professionali, mascherandoli con attività rappresentative e istituzionali».

Benanti: «Agli agricoltori negato il diritto di scegliere»

In merito all'art.12 è intervenuto anche il responsabile tecnico del Caa Liberi professionisti, **Lorenzo Benanti**, dichiarando che: «La volontà "politica" definita da Agea nel testo predisposto per il ministero ha prevalso sulla Costituzione, sul diritto degli agricoltori di farsi assistere da chi ritengono più affidabile, sul diritto ad operare legittimamente dei professionisti».

Uniformi: «Riforma insoddisfacente»

«Nulla di sostanziale è cambiato dopo l'approvazione del

Mauro Uniformi

decreto. Il testo, sbilanciato, non accoglie le modifiche chieste dai liberi professionisti, agronomi e forestali lasciando inalterata un'impostazione che penalizza l'intero settore agricolo». Questo il commento a caldo del presidente del Conaf **Mauro Uniformi**.

Uniformi ha quindi sottolineato la mancata modifica richiesta dell'art.7 comma 4, «che rimane ancora inaccettabile poiché collegata all'art.12 in cui si afferma che gli operatori devono essere esclusivamente a regime di lavoro dipendente subordinato. Non si fa il bene del comparto agricolo, a cui si chiede di essere innovativo e al passo col mercato, se i dipendenti all'interno dei Caa rivestono la doppia veste di controllore e controllato. La suddivisione tra controllore e controllato è ancora di facciata. Nel documento approvato la separazione è limitata a una suddivisione dei compiti fra colleghi all'interno del medesimo ufficio».

Orlandi: «Soddisfatti»

Diversa la posizione del presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati **Roberto**

Orlandi che in merito al provvedimento ha affermato:

«Possiamo dirci soddisfatti. Non potevamo certo pensare di modificare il giudicato del Consiglio di Stato del 2022 che ha stabilito l'obbligo del rapporto di dipendenza per essere

Roberto Orlandi

operatori del Caa, ma abbiamo ottenuto l'importante risultato di definire compiutamente la casistica dei "conflitti di interesse" in modo che vi sia ancora spazio per i liberi professionisti. Anche sul problema del numero dei fascicoli per ciascun operatore (ridotto a 200, rispetto ai 350 inizialmente previsti) e sulla percentuale minima di fascicoli che ciascun Caa deve avere per poter operare siamo confidenti. Certamente una soglia numerica anche minimamente elevata metterebbe fuori gioco i Caa di origine professionale. Ad ogni modo continuiamo l'interlocuzione con Masaf ed Agea».

Le tappe della vicenda Agea Caa

2020

Il direttore di Agea, **Gabriele Papa Pagliardini**, predispone una convenzione che prevede l'obbligo di assunzione di tutti gli operatori del Caa. Anche di quelli che svolgono questa funzione come liberi professionisti. Il Caa Liberi professionisti, il Caa Sae, il Caa Canapa e il Caa Unicaa, dopo alcuni tentativi di dialogo con l'amministrazione predispongono ricorso al Tar Lazio, supportato ad adiuvandum dal Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati e dalla Rete delle professioni tecniche.

2021

Il Tar Lazio accoglie il ricorso e impone ad Agea di eliminare l'obbligo di assunzione. Agea

ricorre al Consiglio di Stato.

Marzo 2022

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Agea e ammette la possibilità di Agea di imporre l'obbligo di assunzione.

Settembre 2022

Dopo mesi di silenzio Agea comunica l'intenzione di bloccare degli utenti dei Caa che non siano assunti entro ottobre 2022. Il Caa Liberi professionisti ricorre al Tar Lazio, chiedendo la sospensione della delibera, ritenendo i tempi concessi da Agea non sufficienti per poter ottemperare. Il Tar Lazio accoglie la sospensione e si riserva di valutare nel merito.

Gennaio 2023

Nomina nuovo direttore Agea, Fabio Vitale.

Maggio 2023

Il Tar del Lazio accoglie le istanze di Agea e ammette definitivamente la possibilità di procedere con l'obbligo di assunzione.

9 agosto 2023

Fabio Vitale, predispone delibera 41 che obbliga tutti i Caa ad adeguarsi entro il 1° settembre 2023. Alcuni Caa (Liberi professionisti, Sae, Canapa, Unicaa, Liberi agricoltori) chiedono ad Agea di sospendere e rivalutare la decisione. Viene diffusa bozza nuovo decreto ministeriale di riorganizzazione dei Caa (che sostituisce il Dm del 27 marzo 2008).

31 agosto 2023

Il direttore di Agea, con delibera 47 del 31 agosto 2023, dispone rinvio adeguamento assunzioni al 15 ottobre 2023.

8 febbraio 2024

Trovata intesa in Csr sul decreto Masaf per i Caa Art.7 com 4. Agli operatori che fanno parte di un Caa è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonché funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del presente decreto; in particolare è fatto divieto all'operatore del Caa di validare e rilasciare domande di finanziamento e atti amministrativi i cui allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso operatore